



Ordine dei Farmacisti di Pesaro e Urbino
Scuola di Farmacia - Università "Carlo Bo" di Urbino

Corso di Farmacia Simulata a.a. 2014-2015

Dr. Massimiliano Marra

Urbino, 10 ottobre 2014

LA FARMACIA APERTA AL PUBBLICO

- La **Farmacia** (dal greco *φάρμακον* “medicamento”) è la scienza e la pratica della preparazione e distribuzione dei prodotti farmaceutici.
- Il concetto di “preparare e distribuire” comprende non solo il commercio dei medicinali ma anche la loro conoscenza, il consiglio sul loro uso corretto, la tutela della serenità di ogni paziente di fronte ai medicinali e alla malattia.

IL SISTEMA FARMACIA

- SERVIZIO PUBBLICO DI F.CIA OSPEDALIERA INTERNA
- SERVIZIO PUBBLICO DI F.CIA OSPEDALIERA ESTERNA
- SERVIZIO PUBBLICO DI FARMACIA COMUNALE
- SERVIZIO PUBBLICO DI FARMACIA PRIVATA
 - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

REQUISITI

LAVORARE IN FARMACIA

LAUREA INFARMACIA O CTF

- ESAME DI STATO
- ISCRIZIONE ALL'ORDINE PROFESSIONALE

INTESTARSI UNA FARMACIA

- IDONEITA' ALLA TITOLARIETA'

(SUPERAMENTO DI CONCORSO PER
ASSEGNAZIONE FARMACIA O DUE ANNI DI
ATTIVITA' LAVORATIVA IN UNA FARMACIA)

APERTURA DI UNA FARMACIA

- ❑ APERTURA → ASSEGNAZIONE
- ❑ FARMACIE PUBBLICHE (OSPEDALIERE E COMUNALI) → DIRETTORE
- ❑ FARMACIE PRIVATE → TITOLARE

CONCORSO

- CONCORSO X TITOLI ED ESAME
- PROVA ATTITUDINALE
- CENTO DOMANDE MULTIRISPOSTA SULLE TREMILA PREDISPOSTE DAL MINISTERO DELLA SANITA' (FARMACOLOGIA-LEGISLAZIONE-TECNICA E CHIMICA FARMACEUTICA)
 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
 - 1 PROFESSORE UNIVERSITARIO
 - 2 FUNZIONARI REGIONALI (1 FARMACISTA)
 - 2 FARMACISTI DESIGNATI DALL'ORDINE PROFESSIONALE (1 TITOLARE)

Novità della legge 27 /2012
Integrato legge conversione
Decreto 95 del 6/7/2012

Rapporto Farmacie -Popolazione

- Legge 27 /2012
- Parametro unico
- Una farmacia ogni 3.300 abitanti
- Popolazione eccedente per apertura nuova sede 50% (1651 ab) a discrezione dei comuni

Farmacie extra numero

- Stazioni Ferroviarie –Aeroporti internazionali- Stazioni Marittime – Aree di servizio con hotel /ristoranti se non è aperta una farmacia entro **400 m.**
- Centri commerciali – Strutture vendita > 10.000 mq di area vendita se non è aperta una farmacia entro **1.500 m**

•Tutte le farmacie extranumero sono considerate urbane
Entro 5 % del totale delle sedi

Prelazione possibile per Comuni entro il 2022

In caso di rinuncia Comune questa diventa Sede Vacante

TEMPI E PROCEDURE

- I Comuni individuano **zone** entro 30gg approvazione della legge e trasmettono i dati alla Regione (popolazione residente al 31 /12/2010 dati ISTAT).
- Le Regioni entro 60gg dalla ricezione dei dati bandiscono il concorso straordinario.
- Entro un anno CHIUSURA CONCORSO.
- **Comuni non possono esercitare diritto prelazione**
- **Escluse sedi per le quali ,alla data di conversione della legge , la procedura concorsuale si è chiusa o sono state individuate le date delle prove .**

CRITERI INDIVIDUAZIONE SEDI

- Il comune identifica le ZONE per assicurare una equa distribuzione sul territorio garantendo l'accessibilità del servizio farmaceutico anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate.
- Legge 475/68 art 1 : “ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona.

PIANTA ORGANICA “ZONE”

- DEMOGRAFICO

PARAMETRO UNICO

1 OGNI 3300 ABITANTI

(2° $3300 + 50\% + 1$)

- TOPOGRAFICO

DISTRIBUZIONE – VIABILITA’

(DISTANZA MINIMA 3000 METRI)

(ANCHE PER COMUNI DIVERSI)

- URBANISTICO

- (NON PER NUOVE SEDI)

PROCEDIMENTO DI REVISIONE

Il Comune, di norma entro il mese di dicembre di ogni anno pari, da avvio al procedimento di revisione della Pianta Organica, sentendo, l' ASUR competente sul territorio e l'Ordine dei Farmacisti con una circolare con modi e termini per la presentazione delle proposte di revisione.

La revisione delle P.O. può riguardare le seguenti fattispecie:

- a) Modificazione delle circoscrizioni farmaceutiche dettate da ragioni quali:
 - spostamento di popolazione nel territorio comunale
 - decentramento di una farmacia
- b) Diminuzione delle sedi farmaceutiche conseguente al minor numero di residenti
- c) Aumento delle sedi in presenza di aumenti della popolazione o, in deroga, di particolari condizioni topografiche.

RISULTATO

- Farmacie da aprire in Italia con il nuovo quorum **circa 2.300** .
- Farmacie ad oggi non aperte o per procedure concorsuali in atto o vacanti (paesi con numero abitanti molto basso) **circa 1800**.
- **Da individuare** numero farmacie extra (stazioni –centri commerciali ecc.)

REQUISITI PARTECIPANTI

- **Farmacisti non titolari (tutti)**
- **Titolari farmacie rurali sussidiate**
- **Titolari farmacie soprannumerarie**
- **Titolari parafarmacie**

No TITOLARI compreso Soci di farmacie

FARMACIE RURALI SUSSIDIATE

- **Farmacie urbane** : Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
- **Farmacie rurali** : Comuni ,frazioni, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti
- **Farmacie rurali sussidiate**: Farmacie rurali ubicate in località inferiori a 3.000 abitanti.

INDENNITA' DI RESIDENZA

- Legge n.221 /1968

INDENNITA' DI RESIDENZA

la seguente legge regionale:

Art. 1 (Sostituzione dell'articolo 1)

1. L'articolo 1 della l.r. 20 giugno 1988, n. 23 (Nuova norma in materia di indennità di residenza e di contributo aggiuntivo per le farmacie rurali) così come sostituito dal comma 1 dell'articolo 48 della l.r. 8 maggio 1998, n. 12, è sostituito dal seguente:

"Art. 1

A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'indennità di residenza a favore dei titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie con fatturato complessivo fino a euro 1.500.000,00 ubicate in località di agglomerati rurali con popolazione fino a 3.000 abitanti è fissata nella misura seguente:

- a) euro 1.800,00 all'anno, fino a 1.000 abitanti;
- b) euro 1.500,00 all'anno, da 1.001 fino a 2.000 abitanti;
- c) euro 1.200,00 all'anno, da 2.001 fino a 3.000 abitanti.

2. Ai Comuni che gestiscono farmacie rurali spetta un contributo annuo pari alla misura dell'indennità stabilita al comma 1.

3. Nei casi in cui la farmacia rurale sia l'unica sede farmaceutica presente nel territorio comunale, la popolazione di riferimento da considerare è quella dell'intero Comune.

4. Al titolare della farmacia con un fatturato complessivo fino a euro 1.500.000,00 a cui è affidata la gestione di un dispensario farmaceutico spetta una indennità di euro 500,00 all'anno, comprensiva dell'indennità di gestione di cui all'articolo 3, secondo

comma, della legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali). L'indennità è ridotta del cinquanta per cento se i locali sono messi a disposizione dal Comune.

Art. 2 (Modifica all'articolo 2)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 23/1988 così come sostituito dal comma 2 dell'articolo 48 della l.r. 12/1998, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai titolari, direttori responsabili e gestori provvisori delle farmacie individuate ai sensi dell'articolo 1 spetta un contributo aggiuntivo diversificato in relazione al volume d'affari dichiarato nell'anno precedente ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nella misura seguente:

- a) euro 13.000,00 all'anno, se il volume d'affari non supera euro 150.000,00;
- b) l'importo annuo di cui alla lettera a) diminuito di euro 100,00 per ogni euro 1.000,00 eccedenti la somma di euro 150.000,00, se il volume d'affari è compreso tra euro 150.000,00 e euro 270.000,00.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Fatta ad Ancona, addì

23 FEB 2005

IL PRESIDENTE

CONCORSO

- Per soli Titoli.
- Commissioni e disposizioni normativa esistente.
- Età massima 65 anni.
- Partecipazione massimo 2 Regioni.
- Possibilità associazione tra farmacisti senza limite di età con obbligo gestione associata 10 anni
- Parità punteggio prevale il più giovane.
- Indicazione ordine preferenze all'atto della domanda.
- Validità graduatoria 2 anni.

LOCALI

- AGIBILITA'/AUTORIZZAZIONE ASUR
- COMPARTIMENTAZIONE DEI LOCALI
- ARREDI/ ATTREZZATURE
- ORGANIZZAZIONE DELLA FARMACIA
- GESTIONE

AGIBILITA'

ARTICOLO 221 T.U. N. 1265/1934
(AGIBILITA' LOCALI) COMUNE

PARERE POSITIVO ISPEZIONE PRELIMINARE
(COMM. ISPETTIVA ASL)

LEGGE 626 (SICUREZZA POSTI LAVORO)

CONFORMAZIONE

- FARMACIA FOCALIZZATA SUL BANCO
- LUOGO CONSULTAZIONE SPECIALISTICA
- FARMACIA CENTRATA SULL' ESPOSIZIONE
- IMPRONTA PIU' COMMERCIALE

COMPARTIMENTAZIONE LOCALI

❑ La Farmacia si compone generalmente di:

- Locale di dispensazione
 - Magazzino
 - Servizi igienici
- Laboratorio galenico

- Art. 23 Codice Deontologico:

salvo specifiche norme derivanti da leggi, regolamenti e ordinanze,
l'insegna della Farmacia è obbligatoria e deve riportare comunque la dicitura
«FARMACIA»

Sanzione disciplinare dell'Ordine.

COMPARTIMENTAZIONE LOCALI

- Art. 45, R.D. 1706/38

Gli ambulatori medico-chirurgici annessi alle Farmacie devono sempre avere l'ingresso diverso da quello delle Farmacie e non debbono avere alcuna comunicazione interna con le stesse.

- Art 111 T.U.L.S. REG. LOCALE DI IGIENE

Accertare che i locali, gli arredi, le provviste, la qualità e quantità dei medicinali sono regolari e tali da offrire piena garanzia di buon esercizio.

ARREDI

- SICUREZZA
- CONSERVAZIONE
- ARMADI CHIUSI A CHIAVE PER LA CONSERVAZIONE DEGLI STUPEFACENTI E DEI VELENI
- INSTALLAZIONE DI FRIGORIFERI E CONGELATORI PER LA CONSERVAZIONE A TEMPERATURA CONTROLLATA

LABORATORIO GALENICO

COMPARTIMENTAZIONE LOCALI LABORATORIO GALENICO

L'AREA DESTINATA AL LABORATORIO GALENICO
DEVE ESSERE ADEGUATA ALLE PREPARAZIONI

SEPARATO DALLA FARMACIA

SE NON SEPARABILE, TRANNE CHE NELLE
URGENZE, LE PREPARAZIONI DEVONO ESSERE
EFFETTUATE DURANTE L'ORARIO DI CHIUSURA

LABORATORIO GALENICO

E' una delle tre aree obbligatorie che devono essere presenti in farmacia in base all'articolo III del Testo Unico Leggi Sanitarie (TULS)

- **Idoneità:** è implicita all'autorizzazione all'apertura della Farmacia
- **Dimensioni:** laboratorio adeguato ad assicurare le corrette operazioni di preparazione, confezionamento, etichettatura e controllo dei medicinali
- **Requisiti:** ambiente delimitato o isolabile; senza limiti minimi di superficie; pareti e soffitti lavabili ed eventualmente sanitizzabili; piano di lavoro di materiale inerte e di facile pulizia; possibilità di controllare luce, umidità, temperatura e ventilazione
- **Istruzioni per la pulizia:** schema riguardante modalità e frequenza

ATTREZZATURE

FARMACOPEA UFFICIALE XII ED. –TABELLA 6 -

- Apparecchi ed utensili obbligatori in farmacia

Art. 34, secondo comma e art. 44 del Regolamento per il Servizio Farmaceutico; R.D. 30 settembre 1938, n. 1706)

1. Bilancia sensibile al mg (divisione reale (d) della scala = 0,001g) della portata di almeno 500 g o in alternativa due distinte bilance, l'una sensibile al mg (d=0,001 g) della portata di almeno 50 g e l'altra sensibile a 0,50 g (d= 0,50 g) della portata di almeno 2 kg
2. Bagno maria od altra apparecchiatura idonea ad assicurare, nel riscaldamento, temperature fino a 100 °C.
3. Armadio frigorifero in grado di assicurare le corrette condizioni di conservazione, compresi i limiti di temperatura quando previsti.
4. Apparecchio per il punto di fusione.
5. Alcoolometro centesimale.
6. Corredo di vetreria chimica comune e graduata, sufficiente alla esecuzione delle preparazioni.
7. Percolatore - Concentratore a vuoto (1).
8. Incapsulatrice (2)
9. Comprimitrice (3).
10. Sistema di aspirazione per polveri (4).
11. Stampi o valve in plastica per ovuli e supposte (5).

Oltre agli apparecchi elencati, le farmacie devono essere fornite di tutti gli apparecchi, utensili, materiali, prodotti e reattivi adeguati al numero ed alla natura delle preparazioni abitualmente eseguite e di idonee apparecchiature per il loro controllo da effettuare secondo le indicazioni della Farmacopea.

Le farmacie che eseguono preparazioni iniettabili devono essere corredate anche del materiale, dell'attrezzatura e dell'apparecchiatura indispensabili alla preparazione e all'esecuzione di tutti i controlli previsti dalla Farmacopea per questa forma farmaceutica.

Note:

- (1) - Obbligatori per le farmacie che preparano estratti. Devono essere di materiale e dimensioni adeguate al volume ed al carattere delle preparazioni da eseguire.
- (2) - Obbligatoria per le farmacie che preparano capsule.
- (3) - Obbligatoria per le farmacie che preparano compresse.
- (4) - Obbligatorio per le farmacie che preparano compresse, capsule, tisane, o bustine.
- (5) - Obbligatori per le farmacie che preparano supposte e/o ovuli.

ATTREZZATURE

OLTRE AGLI APPARECCHI SOPRA ELENCATI, LE FARMACIE DEVONO MESSERE FORNITE DI TUTTI GLI APPARECCHI, UTENSILI, MATERIALI, PRODOTTI E REATTIVI ADEGUATI AL NUMERO ED ALLA NATURA DELLE PREPARAZIONI ABITUALMENTE ESEGUITE E DI IDONEE APPARECCHIATURE PER IL LORO CONTROLLO DA EFFETTUARE SECONDO LE INDICAZIONI DELLA FARMACOEPA

ATTREZZATURE

LE FARMACIE CHE ESEGUONO PREPARAZIONI INIETTABILI DEVONO ESSERE CORREDATE ANCHE DEL MATERIALE, DELL'ATTREZZATURA E DELL' APPARECCHIATURA INDISPENSABILI ALLA PREPARAZIONE E ALL' ESECUZIONE DI TUTTI I CONTROLLI PREVISTI DALLA FARMACOPEA PER QUESTA FORMA FARMACEUTICA

Farmacopea ufficiale XII ed. - Tabella 2

Sostanze medicinali di cui le farmacie debbono essere provviste obbligatoriamente

(Art.123, lett.a del T.U. delle Leggi Sanitarie (TULS) approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265; art. 34 del Regolamento per il Servizio Farmaceutico approvato con R.D. 30 settembre 1938, n. 1706)

Le farmacie sono obbligate ad essere provviste dei medicinali indicati nella presente tabella nei quantitativi ritenuti sufficienti al regolare espletamento del loro servizio e nelle forme -salvo diverse specificazioni nel l' elenco -e nei dosaggi rispondenti alle abituali esigenze terapeutiche, nonché nei confezionamenti più idonei alla loro conservazione ed al loro pratico impiego. Per le basi e gli acidi liberi, l'obbligo è soddisfatto anche con la detenzione di un loro sale. Nella presente tabella sono riportati:

Sostanze medicinali di cui le farmacie debbono essere provviste obbligatoriamente

- Ace-Inibitori (1)
- Acetazolamide
- Acetilcisteina
- Acido acetilsalicilico
- Acido tranexamico
- Acqua depurata
- Acqua sterile per preparazioni iniettabili
- Adrenalina p.i.
- Aminofillina (teofillina-etilendiammina) p.i.
- Amiodarone
- Ampicillina
- Antagonisti beta-adrenergici (1)
- Anticoagulanti cumarolici (1)
- Antinfiammatori derivati dell'acido acetico (1)
- Antinfiammatori derivati dell'acido propionico (1)
- Antistaminici antiH1 orali e p.i. (1)
- Antistaminici antiH2 (1)
- Antiulcera inibitori della pompa acida (1)
- Benzodiazepina orale (1)
- Calcio antagonisti diidropiridinici . (1)
- Calcio antagonisti fenilalchilamminici (1)
- Carbamazepina
- Carbone attivato
- Cefalosporina orale (1)
- Cefalosporina p.i. (1)
- Chinolonico orale (1)
- Codeina fosfato
- Contraccettivi sistemici ormonali (1)
- Cortisonico orale (1)
- Cortisonico p.i. (1)
- Diazepam p.i.
- Digossina
- Eparinici p.i.
- Eritromicina o altro macrolide
- Esteri nitrici per via sublinguale (1)
- Estradiolo
- Etanolo 96%
- Fenitoina
- Fenobarbital orale e p.i.
- Fentanil transdermico
- Flumazenil
- Furosemide orale e p.i.
- Garza idrofila di cotone sterile per medicazione
- Gentamicina p.i.
- Glucagone
- Glucosio infusione endovenosa (2)
- Idroclorotiazide o altro diuretico tiazidico
- Idrogeno perossido soluzione 3%
- Immunoglobuline umane antitetaniche
- Insulina ad azione rapida p.i. (1)
- Iodio
- Ipecacuana sciroppo emetico
- Ipoglicemizzante orale (1)
- Litio carbonato
- Magnesio + Alluminio idrossido idrato
- Magnesio solfato
- Metoclopramide p.i.
- Morfina p.i., soluzione orale e solido orale
- Naloxone
- Ossigeno
- Oxicam derivati (1)
- Paracetamolo
- Penicillina orale (1)
- Penicillina p.i. (1)
- Potassio ioduro
- Pralidossima metilsolfato p.i. (1)
- Progesterone p.i.
- Salbutamolo aereosol
- Scopolamina butilbromuro p.i.
- Sierimmune antivipera (3)
- Simeticone
- Sodio bicarbonato
- Sodio citrato
- Sodio cloruro
- Sodio cloruro soluzione isotonica p.i. (2)
- Sulfametoxazolo + trimetopim (Co-trimossazolo)
- Tetraciclina (1)
- Tramadolo
- Vaccino tetanico (1)
- Vitamina K

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CONVENZIONE FARMACEUTICA

LEGGE 833/78

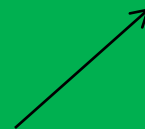
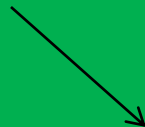


RAPPORTO

FARMACIE PUBBLICHE
E PRIVATE

SERVIZIO
SANITARIO
NAZIONALE

CONVENZIONATE



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CONVENZIONE FARMACEUTICA

I rapporti tra le farmacie e il Servizio Sanitario Nazionale sono regolati da una Convenzione Nazionale stipulata tra Federfarma, Assofarma e le Regioni.

CONVENZIONE FARMACEUTICA

- DICHIARAZIONE PRELIMINARE
 - UNA PREMESSA
 - 18 ARTICOLI
- DICHIARAZIONI VERBALI E CONGIUNTE FINALI

Il presente accordo ha durata triennale. (art. 18)

CONVENZIONE FARMACEUTICA

- ART. 1

Il presente accordo regola, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni, il rapporto convenzionale che si instaura nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale con le farmacie aperte al pubblico nel territorio nazionale.

- ART.3

Le farmacie erogano l'assistenza su presentazione della ricetta medica, redatta sugli appositi moduli validi per il S.S.N. nei limiti previsti dai livelli di assistenza e dalla classificazione dei farmaci.

CONVENZIONE FARMACEUTICA

- **ART.2**
- Il prelievo dei medicinali da parte degli assistiti è liberamente effettuabile, nell'ambito del territorio regionale, presso qualsiasi farmacia aperta al pubblico.
- La dispensazione dei medicinali agli assistiti é riservata esclusivamente alle farmacie e ai dispensari aperti al pubblico, ai sensi e nei limiti della legislazione vigente. Le farmacie erogano, altresì, prodotti dietetici, presidi medico chirurgici ed altri prodotti sanitari, a carico del Servizio Sanitario Nazionale, nei limiti previsti dai livelli di assistenza.
- Saranno individuate attraverso gli accordi regionali previste dal D.L.vo n. 502/92, art. 8, comma 2, lett. e) modalità differenziate di erogazione delle prestazioni finalizzate al miglioramento dell'assistenza, definendo, con i rappresentanti della categoria, le relative condizioni economiche. In particolare, le Regioni, nell'ambito degli accordi stipulati a livello locale, si avvalgono delle farmacie aperte al pubblico per lo svolgimento dei seguenti servizi:
 - qualificare e razionalizzare il servizio reso dalle farmacie convenzionate;
 - attuare l'informazione al cittadino (prevenzione, educazione sanitaria);
 - attuare le prenotazioni di prestazione specialistiche per via informatica (CUP) nel caso le regioni ne ravvisino la necessità;
 - monitorare i consumi farmaceutici anche ai fini di indagini di farmacovigilanza;
 - erogare ausili, presidi e prodotti dietetici utilizzando in via prioritaria il canale distributivo delle farmacie a condizione che i costi e la qualità delle prestazioni rese al cittadino siano complessivamente competitivi con quelli delle strutture delle Aziende U.S.L. In caso di contestazione fra le parti, la valutazione è demandata alla Commissione di cui all'art. 11;
 - attuare l'integrazione della farmacia con le strutture socio sanitarie deputate alla effettuazione dell'assistenza domiciliare.
- E' consentito agli assistiti il prelievo di medicinali presso le farmacie ubicate in zone di confine regionale e all'uopo inserite in apposito elenco concordato tra le Regioni interessate e le OO.SS. e recepito con un protocollo d'intesa.

CONVENZIONE FARMACEUTICA

- **ART.4**
- Per i medicinali l'Ente erogatore corrisponde alla farmacia il prezzo del prodotto erogato al netto delle eventuali quote di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito e delle trattenute convenzionali e di legge. Vengono quindi definite le modalità di redazione della ricetta, tempi di validità e altre norme

CONVENZIONE FARMACEUTICA

Questo Accordo Nazionale prevede
“instaurazione di un rapporto di collaborazione
affinchè ciascuna parte partecipi a giusto titolo
al raggiungimento degli obiettivi fissati dai
Piani Sanitari Regionali per le attività di
prevenzione e cura delle patologie in tutti i
loro aspetti”

SISTEMI INFORMATICI IN FARMACIA

- FLUSSO DEL RIORDINO DEL PRODOTTO
PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA



IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO



CONSEGNA PRODOTTO

OPERAZIONE SCARICO MAGAZZINO

SISTEMI INFORMATICI IN FARMACIA

INVIO DELLE INFORMAZIONI AL SOFTWARE GESTIONALE PER IL
RIORDINO



RIORDINO TRAMITE MODEM O ADSL AL FORNITORE



RICEZIONE DELL'ORDINE DA PARTE DEL FORNITORE
ALLESTIMENTO E INVIO DELLA MERCE IN FARMACIA



ARRIVO DELLA MERCE IN FARMACIA E OPERAZIONE DI CARICO
IN MAGAZZINO

SISTEMI INFORMATICI IN FARMACIA

BANCA DATI

BANCHE DATI

CODIFA – FARMADATI

TUTTE LE FARMACIE SI COLLEGANO TRAMITE IL
PROPRIO SOFTWARE A QUESTE BANCHE DATI

PER:

- *AGGIORNAMENTO DEI PREZZI
- *AGGIORNAMENTO DEI PROVVEDIMENTI
RIGUARDANTI I MEDICINALI